



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI UDINE**  
**SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, dott. Gianpaolo Fabbro,  
 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 1571/11 R.A.C.C., promossa con atto di citazione  
 notificato il 14.11.2011

da

con il proc e dom. avv. \_\_\_\_\_ per procura speciale a margine  
 dell'atto di citazione per opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.

**attore-opponente**

contro

**EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA Spa,**

in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. e dom. avv.  
 giusta procura generale alle liti rep. n. 76462 notaio B.  
 Panella dd. 11.11.2008,

Sent. N. **01/13**  
 del **05/12/2012**  
 Dep. il **- 3 GEN. 2013**  
 Cronol N. **3/13** Aa  
 Repert. N. **esente**

**N. 1571/11 R.A.C.C.**



**- 3 GEN. 2013**

*cost. 2*

*Dev.  
 via PEC  
 fee*

*oggetto:  
 OPPOSIZIONE  
 ALL'ESECUZIONE  
 ex art. 616 c.p.c.*



convenuta-opposta

**BANCOPOSTA – Servizio Clientela – Ufficio Pignoramento e Fallimenti**

contumace

terzo pignorato

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c..

Conclusioni di parte attrice opponente

*"Nel merito: voglia la S.V. Ill.ma, accertata la natura dei crediti pignorati da Equitalia Friuli Venezia Giulia Spa sul conto corrente n. 87992574 acceso presso la filiale del Bancoposta di Fieletto Umberto (UD) con atto di pignoramento presso terzi n. F00370 di data 30.4.2010 ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973, notificato al signor [redacted] in qualità di debitore esecutato e al Bancoposta-Ufficio Pignoramenti e Fallimenti in qualità di terzo pignorato, accogliere la presente opposizione e di conseguenza, in conformità agli art. 36 e 38 Cost. e comunque secondo equità, dichiarare l'impignorabilità di detti crediti nel limite dell'importo minimo necessario per far fronte alle esigenze vitali dell'attore-ricorrente, e per l'effetto condannare i resistenti al rilascio e alla restituzione in favore del sig. [redacted] degli importi pignorati in data 1.6.2010 e in data 1.7.2010 nella misura ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di legge maturati su predetti importi dal giorno del loro pignoramento a quello della restituzione, respingendo ogni contraria ed avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione.*

*Spese di lite rifuse o comunque compensate".*

Conclusioni di parte convenuta-opposta Equitalia



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

*"In via cautelare: revocarsi la disposta sospensione dell'esecuzione considerando l'evidente difetto del fumus boni iuris per carenza di interesse e comunque per palese infondatezza.*

*Nel merito: accertata la regolarità dell'operato di Equitalia Friuli Venezia*

*Giulia Spa, respingersi l'opposizione proposta .*

*In ogni caso spese di causa rifuse".*

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

in data 19.7.2010 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., avverso un pignoramento esattoriale effettuato presso il Bancoposta e promosso ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973 da Equitalia Spa.

Il Giudice dell'Esecuzione sospendeva provvisoriamente l'esecuzione, fissando udienza di comparizione delle parti, e all'esito, con provvedimento del 20.9.2010, confermava la sospensione dell'esecuzione e fissava termine alle parti per l'introduzione della causa di merito.

La causa veniva incardinata avanti al Giudice di Pace il quale, a seguito dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata da Equitalia, dichiarava con ordinanza dd. 15.12.2010 la propria incompetenza, fissando termine alle parti per la riassunzione della causa davanti al Tribunale.

L'attore ha quindi riassunto il processo, proponendo opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e deducendo quanto segue:



- che il pignoramento ha riguardato le somme depositate sul suo conto corrente postale n. 8799257, per un importo pari a € 1.378,00, costituite dalla pensione percepita per i mesi di giugno e luglio 2010;

- che l'unica fonte di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare, che comprende anche la moglie, è rappresentata proprio dalla pensione di cui sopra, e che il pignoramento di detta somma ha determinato uno stato di indigenza della famiglia;

- che il pignoramento ha pregiudicato il minimo vitale che, in ossequio ai principi di cui agli artt. 36 e 36 della Costituzione, deve essere assicurato ai lavoratori pensionati;


- che nonostante la fungibilità del denaro la somma pignorata sul conto corrente è indubitabilmente riferibile alla pensione percepita, con la conseguenza che deve essere applicato il principio stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 506/2002.

Si è costituita soltanto Equitalia Spa chiedendo il rigetto della domanda avversaria, sul presupposto che non si verte in una ipotesi di pignoramento di pensione bensì di pignoramento di un credito diverso di altra natura.

Senza svolgere attività istruttoria, acquisite le produzioni documentali depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta Bancoposta.

L'opposizione è fondata nella misura che si andrà di seguito ad indicare.



Handwritten signature

Va premesso che non è in discussione l'ingente credito, pari a oltre € 155.000,00, vantato da Equitalia, posto che le cartelle esattoriali notificate all'attore opponente sono divenute definitive.

La questione attiene esclusivamente alla natura della somma depositata sul conto corrente postale di \_\_\_\_\_ e, di conseguenza, alla sussistenza o meno dei presupposti per il pignoramento della predetta somma.

Rileva anzitutto il Tribunale, dall'esame della documentazione dimessa, che risulta dimostrato che la somma pignorata risulta provenire esclusivamente dagli accrediti della pensione Inps.

L'estratto conto del rapporto di conto corrente acceso presso le Poste (doc. 1b fasc. opponente) evidenzia infatti in entrata soltanto accrediti per pensione, fatta eccezione per il bonifico riguardante il prestito erogato contro cessione del quinto della pensione di € 8.081,43 (doc. 1e fasc. opponente), accreditato in data 1.3.2010 e interamente utilizzato con prelievi del 4.3.2010.

L'estratto evidenzia altresì che l'importo della pensione, una volta accreditato, veniva subito dopo prelevato dal titolare del rapporto, a dimostrazione dell'utilizzo del denaro per le proprie esigenze di vita.

Soltanto i ratei di pensione accreditati dopo la notifica del verbale di pignoramento (notifica che risulta effettuata il 7.5.2010) non sono stati prelevati.

Pertanto, pur trattandosi di somme presenti sul conto corrente, è inequivoca la origine pensionistica delle somme pignorate.



E' ben vero che, secondo un indirizzo giurisprudenziale prevalente, qualora siano pignorate delle somme affluite su un conto corrente o deposito bancario o postale non rileva più la loro provenienza, in quanto i singoli ratei di stipendi o pensioni una volta affluiti nel conto si vengono a confondere nel complessivo patrimonio del lavoratore o pensionato.

Nel caso di specie però bisogna tenere presente che la pensione accreditata sul conto corrente di (accredito in conto che oltretutto è divenuto recentemente prassi obbligatoria, imposta per legge, per le pensioni superiori ad un determinato importo), risulta essere sempre stata immediatamente prelevata dal titolare - verosimilmente per le sue primarie esigenze di vita - e, quindi, non è stata lasciata nella sua libera disponibilità. Soltanto i ratei di pensione accreditati dopo la notifica del verbale di pignoramento presso il Bancoposta non sono stati prelevati, in quanto evidentemente già bloccati.

Ne consegue che, in ossequio ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 506 del 2002, è impignorabile la parte della pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre è consentito il pignoramento del quinto della residua parte.

Secondo la Corte sussiste infatti un pubblico interesse, diretta estrinsecazione del criterio di solidarietà sociale posto a fondamento della tutela di cui all'art. 38 Costituzione, a che il pensionato goda di un trattamento adeguato alle esigenze di vita, e tale pubblico interesse impone la compressione del diritto



di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, sebbene non in maniera totale e indiscriminata.

La Corte Costituzionale ha poi ricordato che spetta al potere discrezionale del legislatore l'individuazione in concreto dell'ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di vita" del pensionato.

Peraltro, in difetto di interventi del legislatore, occorre determinare, sulla base degli elementi dedotti in giudizio, se vi sia o meno una parte di pensione che ecceda la quota minima indispensabile per assicurare al pensionato mezzi adeguati.

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'importo dell'assegno della pensione, pari a € 461,00, sia interamente necessario a soddisfare la quota minima e pertanto che lo stesso non sia pignorabile.

E' nozione di comune esperienza, ancor più nel presente contesto storico, che predetta somma rappresenta il minimo indispensabile per poter garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita di un pensionato quali l'alimentazione, il vestiario, la disponibilità di un alloggio, i consumi di luce, acqua, riscaldamento.

Di conseguenza, il pignoramento di € 1.378,00 effettuato da Equitalia dove essere ridotto, potendo essere ammesso per la sola somma eccedente l'importo di € 922,00, che corrisponde a due mensilità di pensione, e quindi per l'importo di € 456,00 (1.378 - 922).



In considerazione che il credito di cui alle cartelle esattoriali vantato da Equitalia risulta incontestato, e tenuto conto della peculiarità della questione trattata e dell'esito del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,

il Tribunale in composizione monocratica così provvede:

- in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara la impignorabilità dell'importo di € 922,00 e la pignorabilità dell'importo di € 456,00;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Udine il 5 dicembre 2012

Il Giudice

*dott. Gianpaolo Fabbro*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Michela Iussa*

*Me*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... **3 GEN 2013**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Michela Iussa*

*Me*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Udine, il ..... **17 GEN 2013**

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Giulio Maurovic*



*Me*

Applicate sull'originale  
marche per

€ **12,41**  
**17 GEN 2013**



PRENOTATE A DEBITO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Giulio Maurovic*

*Me*